

11/11

MUNICIPIO DI GONZAGA

C O P I A
DEL REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA

11

COMUNE DI GONZAGA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I°

CAPO I°

ARTICOLO 1°

Il servizio di Polizia Urbana ha per scopo di assicurare l'osservanza delle prescrizioni compilate dai Regolamenti locali, dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato e di altri Enti in materia di Polizia Generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni e provvedimenti di competenza del Comune.

Articolo 2°

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco o da persona da lui delegata per legge, coadiuvato dal personale interno addetto ai relativi uffici, e viene effettuato dal Corpo dei Vigili Urbani e dai funzionari ed Agenti indicati dall'Art. 221 del Codice di Procedura Penale.

ARTICOLO 3°

Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare oggetti o gli strumenti che servono a commettere la contravvenzione e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere trasportati immediatamente all'Ufficio di Polizia Urbana e consegnati al funzionario responsabile della custodia. Gli oggetti soggetti a deterioramento saranno venduti ed il ricavo sarà depositato nella Cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

ARTICOLO 4°

Gli Agenti di Polizia possono accompagnare agli Uffici di Polizia Urbana Municipale le persone anche se soltanto sospette di contravvenzione e quelle che, interrogate, non forniscano sufficienti indicazioni.

CAPITOLO II°

DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 5°

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica come il terreno di proprietà privata soggetto a servitù di pubblici passaggio.

ARTICOLO 6°

Nessuno può occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune. È fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possono eseguire nei cortili interni delle case. In tal caso i veicoli non possono sostare sulle vie pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati in modo da non recare incomodo al libero transito. Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per le operazioni ed occupazioni determinate da sinistre cause.

ARTICOLO 7°

Nelle occupazioni del suolo pubblico determinate dalle cause contenute dal precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno. La trascuratezza come pure il ritardo nell'adempimento degli obblighi prescritti da parte dell'occupante del suolo

no motivi legittimi di contravvenzione.

ARTICOLO 8°

Sulle vie e piazze pubbliche è proibito giocare alla palla, alle bocce, alla tonda, alla trottola, ed a qualsiasi altro gioco incomoda pericoloso ed in-
ombriante. È parimenti proibito di lanciare sassi, palle di neve e di fare
frucchioli ghiacciati sulla strada.

ARTICOLO 9°

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dal Sindaco
sotto domanda scritta da presentarsi all'interessato, redatta in forma esaur-
iente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

ARTICOLO 10°

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguen-
ti condizioni:

- a) limitare l'occupazione della superficie ed alla durata del tempo prescrit-
togli, salvo decadenza della facoltà concessagli.
- b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti
per evitare i pericoli del transito
- c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione duri anche la notte
- d) ripristinare il suolo nel modo precedente l'occupazione e se possibile
ancora meglio.

ARTICOLO 11°

Oltre la licenza del Questore e del Sindaco, nei casi rispettivamente indi-
cati negli art. 69 e 70 della legge di Pubblica Sicurezza 18-6-1931 N° 772,
l'erezione di palchi, di tribune, di pali per luminarie in occasioni di feste,
commemorazioni e cerimonie in genere, spettacoli e trattenimenti all'aperto, es-
posizioni ecc. deve essere autorizzato dal Sindaco.

ARTICOLO 12°

Il collocamento di condutture elettriche per i diversi usi è regolato dalla
legge speciale, salvo le facoltà attribuite dalle leggi stesse al Comune.

ARTICOLO 13°

Il Comune, quando intervenga l'esplicito assenso dei proprietari e nelle for-
me legali richieste, può fare contribuire contro i muri delle proprietà private
necessarie per i servizi di Igiene e Polizia e di illuminazione. Le spese per
l'applicazione e rinnovazione dei numeri civici e dei cartelli indicatori spe-
ciali al Comune. La spesa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in
cui le opere siano dovute a guasti addebitabili a sua colpa.

ARTICOLO 14°

La concessione per apporre infissi, vetrine, ~~per~~ costruzione pensiline e tut-
tante quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia è Regolamen-
to Edilizio.

ARTICOLO 15°

Le concessioni del Suolo Pubblico per ragioni di commercio, fiere e mercati,
per l'esercizio di determinate industrie di mestiere, per collocamento di tav-
oli di caffè, di piante, di vasi ad uso decorazione sono regolate da Regolamenti
di Posteggio.

ARTICOLO 16°

Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto
degli Agenti preposti a tal uopo, saranno rimosse con Ordinanza da emettersi dal
Sindaco ai sensi dell'Art. 378 della legge 20 Marzo 1865 n° 2248 all. F.

TITOLO II°

CAPITOLO I°

NETTEZZA URBANA DELL'ABITATO

ARTICOLO 17°

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetto secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 18°

E' vietato a qualsiasi persona non addetta al servizio, di raccogliere per uso proprio e trasportare immondizie. I contravventori saranno soggetti alle pene sancite dalla Legge e dal regolamento d'igiene. Oltre la responsabilità civile per i danni che eventualmente possono derivare al Comune e all'appaltatore in caso di appalto del servizio per tale indebita ingerenza nel servizio medesimo!

ARTICOLO 19

Nell'abitato ogni proprietario di case, ville, ecc. deve provvedere immediatamente allo sgombero della neve e del ghiaccio per tutta la superficie latitante la sua proprietà uguale a quella del marciapiede ove vi fosse e negli altri casi di 2 metri almeno.

ARTICOLO 20°

Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc. prescrivendone il trasporto in determinati luoghi. Tutte le operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti volta a volta dall'autorità comunale.

ARTICOLO 21°

E' vietato accumulare spazzature sulle strade, nei cortili, nelle case e loro pertinenze nelle quali debbono essere sgombrate da qualsiasi immondizia. I bidoni devono rimanere chiusi in recipienti muniti di coperchio per essere trasportati nei carri dai pubblici spazzini.

ARTICOLO 22°

I proprietari di case, gli affittuali e chiunque ha il diritto di abitazione deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico latrine, lavandini, bucati, ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione e nel suolo pubblico.

ARTICOLO 23°

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana e deterioramenti di materiale che possano imbrattare il suolo pubblico.

ARTICOLO 24°

E' vietato accumulare immondizie nelle vie, nelle piazze pubbliche od in altro luogo pubblico, e' vietato inoltre di gettare sulla pubblica via e nei canali acqua e materie che siano definite immonde. E' vietato pure otturare le bocche dei fognoli.

ARTICOLO 25°

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botte con sistema a sifone. L'operazione di ripulitura e trasporto deve essere eseguita nel lasso tempo che va dalle ore 24 alle ore 5.

..//..

ARTICOLO 26°

E' vietato di tenere nell'abitato depositi di letame, che deve essere trasportato a destinazione non appena dalla stalla e sulle apposite concimaie. Il trasporto del letame o di altre materie immonde per le vie interne del Comune é vietato dalle ore 6 alle ore 20 dall'aprile a tutto il settembre. Nei giorni di mercato e di festa sarà sempre vietato detto transito anche durante le suddette ore lungo i viali e le piazze principali.

In ogni caso il trasporto del letame e delle altre immonde materie fatto, salvo le diverse disposizioni del Prefetto emanate in proposito deve essere effettuato in carri di condizioni e strutture tali da impedire qualsiasi dispersione ed anche esalazione.

ARTICOLO 27°

Nell'ambito dell'abitato non é permesso di tenere porcili o conigliere, il pollame deve essere costantemente chiuso in modo da impedire la circolazione sulle pubbliche vie.

ARTICOLO 28°

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall'autorità Comunale. Il trasporto deve essere eseguito in carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

CAPITOLO III°

DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO

ARTICOLO 29°

Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze deve essere tenuto in buon stato di costruzione e manutenzione si da evitare pericoli, danni ed incomodi al pubblico transito.

ARTICOLO 30°

Qualora un edificio o parte di esso e delle sue attinenze minacci rovina, il Sindaco impartirà al proprietario le disposizioni perche siano adottate immediatamente le misure di sicurezza prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi. Non curando, il proprietario, l'esecuzione di esse nel termine prescritto gli, il Sindaco provvederà d'ufficio previa ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 55 dell'U. delle Leggi comunali e Provinciali 3-3-1934 n° 383.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese da riscuotersi si nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla Legge sarà passibile di contravvenzione.

ARTICOLO 31°

I vasi di fiori e le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi, delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati. L'innaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

ARTICOLO 32°

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento. Verso le vie e piazze pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente di vetro essendo vietato a tal fine l'uso delle carte o di qualsiasi altro mezzo che deturpi l'ornato.

ARTICOLO 33°

E' vietato sciorinare panni sulle finestre, balconi terrazze ed

siasi parte dall'esterno delle abitazioni.

E' pure vietato di sciorinare lungo le pubbliche vie, sui passaggi e nei giardini pubblici.

ARTICOLO 34°

Il materiale di demolizione, quando non sia possibile asportarlo diversamente deve essere gettato in posti stabiliti, con tutte le cautele necessarie per evitare offesa ai passanti, ed avendo cura di innaffiare sufficientemente il terreno.

ARTICOLO 35°

E' vietato il passaggio dei ciclisti sui marciapiedi delle strade, sui passeggiatoi pubblici e giardini pubblici. E' altresì vietato lasciare abbandonate biciclette lungo i muri dei fabbricati ed in luogo aperto al pubblico.

ARTICOLO 36°

E' vietato passare sui marciapiedi e sui tratti di strada riservati ai pedoni con oggetti ingombranti o di soffermarvisi a scopi di vendite ambulanti.

ARTICOLO 37°

E' vietato abbandonare le bestie senza custodia, affidarle a persone non idonee, a tenerle fuori dalle stalle e nelle pubbliche vie.

ARTICOLO 38°

Le mandrie e i greggi di pecore devono essere accompagnate attraverso l'abitato da personale sufficiente e capace. Devono eseguire le vie periferiche evitando quelle centrali.

ARTICOLO 39°

Per le vie del centro abitato è vietato il passaggio di suini aggruppati. I cani debbono essere muniti di museruola nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani debbono essere condotti al guinzaglio.

ARTICOLO 40°

I ferri contundenti, gli strumenti ad taglio, attraverso le vie dei centri abitati debbono essere portati e condotti in modo da non recare offesa ed anche soltanto incomodo al pubblico transitante. I falciatori e i mietitori nel percorrere le vie del centro urbano devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive.

ARTICOLO 41°

Gli ingressi delle case e dei palazzi che si tengono aperti in tempo di notte dovranno essere illuminati convenientemente da dopo il tramonto.

ARTICOLO 42°

Le incudini delle officine, le seghe e tutti gli attrezzi del mestiere, attivati da forza motrice, non possono essere collocati a distanza inferiore di 1 metro dalla porta d'ingresso.

ARTICOLO 43°

Per quanto interessa la Polizia Stradale e non è contemplato nel presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del R.D. 8 dicembre 1933 n° 1740

ARTICOLO 44°

Sia nell'interno come nell'esterno delle abitazioni non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette nelle apposite condutture. E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc... appoggiando relative condutture alle pareti, alle finestre e ai muri esterni delle case salvo speciali casi

ARTICOLO 45°

Le gole dei camini, stufe e ~~fonti~~ forni in genere e tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla fuliggine una volta ogni 6 mesi.

ARTICOLO 46°

Salvo quanto è disposto dagli articoli 63 e 64 della legge di P.S. del Regolamento e dal D.M. 31 luglio 1934 nell'ambito non è consentito tenere petrolio, benzina ed altre materie infiammabili oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio al minuto giornaliero. Occorrendo tenere depositi e magazzini di tali materie, l'interessato dovrà avanzare domanda all'Autorità Comunale, la quale prescriverà, col rilascio del permesso le condizioni da osservarsi.

ARTICOLO 47°

Chi intende aprire manifatture e fabbriche di materie insalubri o pericolose deve avanzare domanda al Sindaco, il quale, col rilascio della licenza, emanerà le disposizioni da osservarsi per l'impianto ed esercizio dell'industria.

ARTICOLO 48°

È vietato di depositare fieno, paglia, foglie, legna, fascine, foglie secche, ecc.. se non nei locali appositamente destinati. Detti locali devono avere le pareti prive di canne e di camini a meno che questi non restino continuamente inusati. Nei locali stessi è vietato di accendere o di portare il fuoco, di fumare, di accedervi se non con la lanterna chiusa.

ARTICOLO 49°

Nelle stalle è vietato di fumare ed occorrendo per la illuminazione fare uso di lanterne, queste devono essere chiuse e protette da rete metallica.

ARTICOLO 50°

Chiunque avverte o viene a sospettare un incendio deve informare immediatamente l'Ufficio Municipale oppure il più prossimo Comando Stazione C.C.

ARTICOLO 51°

In caso di incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne, ecc..

ARTICOLO 52°

In caso di incendio tutte le persone idonee debbono concorrere all'opera di spegnimento, e l'autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuta senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio sarà passabile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del Codice Penale. Al proprietario degli oggetti spetta il diritto di farsi rimborsare dalla persona danneggiata dall'incendio o dalla Società Assicuratrice i danni subiti negli oggetti stessi.

ARTICOLO 53°

È vietato lordare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione e di manufatti di ogni specie. L'affissione di manifesti, stampati e manoscritti, deve essere fatta in conformità alle prescrizioni del vigente Regolamento sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 54°

È vietato arrampicarsi per i pali delle pubbliche condutture, della pubblica ~~illuminazione~~ illuminazione nonché sui pubblici manufatti. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare ai pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione gli oggetti da esporsi in vendita.

ARTICOLO 55°

Nei pubblici viali e giardini è vietato asportare o comunque strappare i fiori, di pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante. Nei pubblici giardini è vietato bivaccare e consumare pasti e di occupare sedili se non a scopo di riposo

CAP. III°

66666 PUBBLICA QUIETE

ARTICOLO 67°

Il suono degli organetti e degli ambulanti in gruppo è vietato dopo le 23 h.

ARTICOLO 68°

I suonatori ambulanti, per le vie pubbliche, non possono fermarsi, suonando oltre 5 minuti nello stesso punto. E' pure a loro vietato di fermarsi davanti alle scuole, alle chiese, agli ospedali, alle caserme.

ARTICOLO 69°

ABROGATO

ARTICOLO 70°

E' vietato tenere animali, che, specialmente di notte rechino disturbo al vicinato. E' vietato scuotere, sbattere e spolverare dalle finestre abiti, tappeti, panni, sulle pubbliche vie.

ARTICOLO 71°

Per l'impianto e l'esercizio di industrie e mestieri incomodi, deve avanzare domanda di licenza all'autorità Comunale la quale, nel concederla, determinerà la località e tutte le modalità da osservarsi per l'impianto dell'esercizio stesso.

ARTICOLO 72°

Sono considerate industrie e mestieri rumorosi ed incomodi le attività atte di per sé a disturbare. Tali attività non possono, in generale, essere esercitate in prossimità di scuole, ospedali, caserme ed altri istituti ed uffici pubblici. Il lavoro in dette industrie non può cominciare prima delle ore 7 ne protrarsi oltre le ore 20 dal 1 novembre al 30 aprile e dalle ore 6 alle ore 21 dal 1 maggio al 31 ottobre.

ARTICOLO 73°

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose e incommode, queste verranno emanate dal Sindaco con Ordinanza ai sensi dell'art. 66 del T.U. di P.S. 18/6/1931 n° 773.

TITOLO V°

COMMERCIO e CALMIERE

ARTICOLO 74°

Sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti di vendita al pubblico ad eccezione di quelli compresi nell'art. 86 del T.U. della legge di P.S. 18/6/1931 n° 773.

Questi ultimi, però, sono tenuti ad informare l'autorità Comunale del luogo ove furono autorizzati ad aprire od a trasferire il loro esercizio e sulla cauzione da essi prestata ai sensi dell'art. 2 della legge 31/12/1926.

Spetta al Comune il potere di incameramento di detta cauzione quando il provvedimento di chiusura sia stato determinato da reati di indole commerciale (circ. 3/5/1927 n° 310 del Min. dell'Economia Nazionale)

ARTICOLO 75°

Gli esercenti di spacci di carne fresca devono uniformarsi alle prescrizioni del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria 21/7/1927 n° 1856. Gli esercenti l'industria della panificazione devono essere muniti della particolare licenza rilasciata dal Prefetto ai sensi del R.D.L. 29/7/1928 n° 1883.